

**Sentenza Corte di Cassazione 15 marzo 2001, n. 3785**

**Sezione Lavoro**

**Sciopero – Ordine ad alcuni di dipendenti di garantire le prestazioni in assenza di un fondato pericolo di pregiudizio grave ed imminente ai diritti della persona costituzionalmente garantiti e sul solo presupposto di una proposta non vincolante della commissione di garanzia  
– Condotta antisindacale – Sussistenza**

È antisindacale la condotta del datore di lavoro che, qualora non sussista un fondato pericolo di pregiudizio grave ed imminente ai diritti della persona costituzionalmente garantiti, ma sia rimasta inosservata la proposta della commissione di garanzia seguita al giudizio di inidoneità dell'accordo di determinazione delle prestazioni indispensabili in caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali, abbia comandato l'espletamento di tali prestazioni nei limiti stabiliti dalla commissione con la sua proposta, non esplicitante efficacia vincolante.